

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA

In vigore dal:

2 maggio 2023

### Regime fiscale dei contributi versati al Fondo Pensione

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di 5.164,57 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente è tenuto a comunicare al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale; in assenza di tale comunicazione, il Fondo pensione considererà dedotti tutti i contributi versati.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare avviene in esenzione di imposta; la somma corrispondente non va portata in deduzione né concorre al raggiungimento del limite di deducibilità.

Le somme versate dall'aderente per reintegrare eventuali anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 euro per ciascun anno.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

## Regime fiscale dei rendimenti del Fondo Pensione

I rendimenti ottenuti dalla gestione delle risorse accumulate nel Fondo Pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

La parte di rendimento riconducibile all'investimento diretto o indiretto in titoli pubblici ed equiparati italiani ed esteri è imponibile per il 62,50% dell'ammontare, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE.

Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta. L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

## Regime fiscale delle prestazioni del Fondo Pensione

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche complementari del Fondo Pensione è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20%, ai contributi non dedotti ed ai premi di risultato (comma 182 della L. 208/2015).

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3

punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. (1)

L'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs 18 febbraio 2000 n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. "vecchi iscritti"), essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Terminata la fase di accumulo e una volta iniziata l'erogazione della rendita, i successivi rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%; tuttavia se i rendimenti della forma di previdenza complementare derivano anche da titoli di stato ed equiparati, l'imponibile è ridotto in proporzione fino a pervenire, al minimo, ad una imposta equivalente a quella che sarebbe determinata applicando una aliquota del 12,5%.

(1) Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrenti dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

## Regime fiscale delle anticipazioni e dei riscatti del Fondo Pensione

Le anticipazioni, di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 11, comma 7 del D.Lgs 252/2005 e le somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale di cui all'Art. 14, comma 5 del D.Lgs 252/2005, sono in via generale soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Diversamente, la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (2) ,

per i seguenti casi:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli (Art. 11, comma 7, lettera a) del D.Lgs 252/2005);
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell'Aderente.

## Regime fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime

obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e che abbiano maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, e ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi, è concessa la facoltà di richiedere in anticipo la prestazione maturata, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea.

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le modalità sopra descritte per i diversi periodi di maturazione della prestazione accumulata, è assoggettata a tassazione mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. (2)

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella propria dichiarazione dei redditi, e assoggettando quindi la rendita temporanea a tassazione ordinaria IRPEF.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente paragrafo **Regime fiscale dei rendimenti del Fondo Pensione**.

(2) Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrenti dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

## Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

## Contributi reintegratori con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il **limite di 5.164,57 euro** che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

## SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI

SCHEMA RIEPILOGATIVO			
Prestazioni pensionistiche :			
	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
<i>In forma di rendita</i>	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)
<i>In forma di capitale</i>	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione "vecchio" iscritto</i>	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari tassati al 12,50%)	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione
<i>RITA</i>	Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria)		
Anticipazioni :			
	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
<i>Spese sanitarie</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>Acquisto/Ristrutturazione prima casa</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
<i>Ulteriori esigenze</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%

## SCHEMA RIEPILOGATIVO (Continua)

## Riscatto parziale (fiscalmente agevolato) :

	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
<i>Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione &gt; 12 mesi ma &lt; 48 mesi</i>	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione &gt; 12 mesi ma &lt; 48 mesi</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>Mobilità</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa dipendente volontà delle parti</i>	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>CIG ordinaria/straordinaria a zero e della durata minima di 12 mesi</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

## Riscatto totale (fiscalmente agevolato) :

	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
<i>Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione &gt; 48 mesi</i>	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>Cessazione lavoro per causa <u>non</u> dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione &gt; 48 Mesi</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>Invalità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<i>Riscatto per premorienza</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

## SCHEMA RIEPILOGATIVO (Continua)

Riscatto totale per perdita dei requisiti :

	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
<i>Ex art. 14 c.5, D.Lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento ecc.)</i>	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%
<i>Ex art. 14 c.5, D.Lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento ecc.)</i>	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%